

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

“RCT/O e RC PRODOTTI”

POLIZZA – CAPITOLATO CONDIZIONI

stipulata tra

TERME MERANO S.P.A.
Piazza Terme, 9 – 39012 Merano (BZ)
P. IVA 00120820212

e

la Spettabile

.....

che agisce nell'interesse proprio e delle Società Coassicuratrici
(di seguito chiamata Società)

Decorrenza: ore 24,00 del 31.05.2022

Scadenza: ore 24,00 del 31.12.2022



THERME
MERAN
TERME
MERANO

SOMMARIO

A) DEFINIZIONI	PAG.3
B) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	PAG.4
C) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA e LA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI	PAG.9

A) DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- Per Assicurazione: il contratto di assicurazione
- Per Polizza: il documento che prova l'assicurazione
- Per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e pertanto:
 - Terme Merano S.p.A.;
 - il legale rappresentante;
 - gli amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato;
 - gli enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi
- Per Società: l'impresa assicuratrice
- Per Broker: il mandatario incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione del contratto
- Per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
- Per Fatturato: somma dei ricavi da bilancio
- Per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
- Per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- Per Risarcimento: la somma dovuta all'Assicurato in caso di sinistro
- Per Prodotto: Le merci e/o prodotti specificati nella descrizione dell'attività
I relativi recipienti e/o contenitori e/o imballaggi e le istruzioni per l'uso stampate o predisposte a cura dell'Assicurato.

B) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 2 Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tale caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, il presente contratto sarà considerato a secondo rischio rispetto ai massimali ed alle garanzie prestate con contratti antecedentemente stipulati dalla Contraente o da altri soggetti per i medesimi rischi.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 c.c.

Art. 3 Pagamento del premio – Decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 90 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 90 giorni.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

E' facoltà dell'Amministrazione, entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere alla Società la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure di gara per la stipulazione della nuova polizza.

Art. 4 Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 Obblighi della contraente e dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., limitatamente ai casi di morte, di infortunio grave o a quelli in cui ci fosse contestuale richiesta di risarcimento da parte di terzi.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro" solo ed esclusivamente:

a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;

b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124. In tutti gli altri casi di sinistro, la Contraente è esonerata dal presentare denuncia, restando egualmente impegnata, pena la decadenza da ogni risarcimento, ad istruire la relativa pratica, tenendo per sé ed a disposizione della Compagnia di Assicurazione, la documentazione relativa, tanto di carattere sanitario quanto testimoniale.

Art. 8 Recesso in caso di sinistro – Rinuncia

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 9 Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

Il contratto decorrerà dalle ore 24.00 del 31.05.2022 e scadrà alle ore 24.00 del 31.12.2022.

Il contratto cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo. Tuttavia all'Assicurato è concessa la facoltà di recedere dal contratto con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 11 Foro competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Bolzano

Art. 12 Rinvio alle norme di legge e alle condizioni generali di assicurazione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge e le condizioni generali di assicurazione relative alle corrispondenti sezioni di assicurazione.

Art. 13 Difesa civile e penale - Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si prende atto fra le parti che qualora sia necessaria una difesa penale, l'Assicurato potrà indicare alla Società il nominativo di un legale di fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Spese legali: La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di € 20.000,00 per anno e per sinistro, in luogo dell'Assicurato l'onere relativo ad ogni spesa per assistenza giudiziale in ogni stato e grado avanti a qualsiasi sede ed autorità, nonché extragiudiziale e peritale per la tutela degli interessi dell'Assicurato da pretese di terzi, in conseguenza di un fatto involontario inerente all'attività dichiarata in polizza, dal quale traggono origine richieste di risarcimento, per danni a persone o cose, da parte di terzi e dipendenti che diano luogo a vertenze:

- da fatti per i quali, benché coperti nella polizza, sia cessato l'interesse della Società alla gestione della vertenza;

- da fatti non coperti dalla polizza in quanto espressamente esclusi;
 - da fatti rientranti in franchigia di polizza o per i quali i massimali di garanzia sono insufficienti.
- Si intendono comprese inoltre le spese per l'assistenza giudiziaria (legale e peritale) in sede civile e penale per ogni grado di giudizio riguardanti prestatori di lavoro anche con rapporto di lavoro autonomo per i quali sia contrattualmente previsto, in relazione a fatti commessi nell'espletamento del servizio e nell'espletamento dei compiti di ufficio, purché non sussista conflitto di interessi, così come può essere rilevato solo dalla Fondazione.

Art. 14 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero. Qualora la responsabilità sia regolata da leggi di uno stato estero, l'assicurazione vale soltanto in quanto il fatto generatore della responsabilità sia previsto come tale dalla legge italiana e nei limiti nei quali la stessa responsabilità sia prevista.

Art. 15 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti:

- dei dipendenti del Contraente/Assicurato e delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo;
- delle Controllate o collegate all'Assicurato;
- delle Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;

La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa. La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.

Art. 16 Coassicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

Art. 17 Regolazione del premio

Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via presuntiva nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati, relativi allo stesso periodo, necessari per la regolazione del premio.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri

accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 18 Clausola Broker

Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è _____.

Le commissioni riconosciute al broker incaricato sono in misura del 12%. Qualora le commissioni del broker diminuissero a seguito di un nuovo affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo, la compagnia si impegna alla corrispondente riduzione del premio di polizza.

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto

Art. 19 Forma delle comunicazioni dal Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale l'Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 20 Imposte

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 21 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

Art. 22 Obbligo dell'impresa di fornire periodicamente i dati afferenti all'andamento del rischio

La società all'accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenza della polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri.

Art. 23 Gestione della "Franchigia"

Si prende atto che la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia prevista dalla presente polizza.

Successivamente la Società provvederà a richiedere all'Assicurato il rimborso dell'importo delle franchigie previste dalla presente polizza.

A tale scopo la Società dovrà inviare all'Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri dell'anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia a carico dell'Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia.

L'assicurato entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicuratore ... assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 25 Clausola sanzionatoria

Fatte salve le altre disposizioni contrattuali, la copertura (ri)assicurativa sussiste solo nella misura in cui e fino a quando questa non contrasta con sanzioni o embarghi economici, commerciali o finanziari del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (ONU), dell'Unione Europea (UE) o della legislazione nazionale applicabile alle parti contraenti.

Ciò vale anche per le sanzioni o gli embarghi economici, commerciali o finanziari imposti dagli Stati Uniti d'America o da altri Paesi, nella misura in cui non contrastino con la legislazione dell'Unione Europea (UE) o locale.

C) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA e LA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

A) Massimali e rischi assicurati

La (di seguito menzionata come Società) sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA

Massimale aggregato: Euro 10.000.000,00 unico per sinistro con il limite di:
Euro 3.000.000,00 per persona / prestatore d'opera danneggiato

RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

Massimale: Euro 10.000.000,00 unico per sinistro

per le conseguenze della Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Esercente del complesso Termale di Merano (di seguito menzionato come Assicurato), nonché del suo legale rappresentante, degli amministratori e dei dipendenti, di tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato, e degli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi, in relazione allo svolgimento di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme e comunque di fatto svolti. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

B) Descrizione dell'attività

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, di Terme Merano S.p.A., salve le esclusioni espressamente menzionate.

Descrizione del rischio:

- Esercente/Proprietario del Complesso Termale di Merano.
- Esercente/Proprietario di un'autorimessa, con rampe di accesso e sbarre di passaggio in favore di terzi e dipendenti.
- Proprietario delle opere di presa nonché della condotta forzata che porta l'acqua termale dalla fonte sul Monte San Vigilio allo stabilimento Termale di Merano.

Alcuni dei servizi/impianti che vengono gestiti direttamente dall'Assicurato:

Zona Balneare, Sauna, Centro Benessere (SPA), Beauty Farm, Parrucchiere, Assistenza Medica, Centro Fitness, Ristorante, Bar (Bistro), Babysitteraggio, Parco giochi all'aperto, Negozi, Sale Convegni, Parchi, Giardini, Campi da Tennis, Piazza Terme ecc.

Si precisa peraltro che sulla Piazza Terme e su parte del Parco Terme grava la servitù di passaggio a piedi per uso pubblico a favore del Comune di Merano.

1) Oggetto della Garanzia

- 1.a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e

spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone della quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'Assicurato.

1.b) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (anche solo funzionalmente) addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, cagionati ai prestatori di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbono rispondere ai sensi del citato art.2049 C.C..

2) Novero dei Terzi

Si prende atto fra le Parti che:

- quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art.24.

I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non) a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, obiettori di coscienza, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, salvo quanto previsto al punto 1.b) dell'art.1). Si precisa che gli studenti sono considerati terzi tra loro.

3) Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- 3.1) Da furto: è, tuttavia, compresa la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato (franchigia Euro 150,00, massimo risarcimento Euro 30.000,00).
- 3.2) Cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi.
- 3.3) Ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla Legge 24.12.69, n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24.11.70 e successive variazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili.
- 3.4) Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- 3.5) Di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di aria, acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, salvo quanto previsto dal successivo punto 5.7.
- 3.6) Derivanti da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture.
- 3.7) Sono esclusi i danni derivanti da campi elettromagnetici e quelli derivanti da asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e amianto.

A dispetto di qualsiasi altra disposizione, la presente polizza non copre pretese, perdite, responsabilità, costi o spese di qualsiasi tipo derivanti, risultanti da o associate direttamente o indirettamente all'infezione da Coronavirus (COVID-19), al Coronavirus 2 da sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2) o a qualsiasi altra sua mutazione o variante.

Questa esclusione si applica anche a pretese, perdite, costi o spese di qualsiasi tipo, direttamente o indirettamente derivanti, connesse o risultanti da:

1. una paura o minaccia (reale o presunta) di; o
2. qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o in qualsiasi modo correlata a: - Infezione da coronavirus (COVID-19); - Coronavirus 2 da sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2); - qualsiasi altra sua mutazione o variante.

4) Malattie Professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con sentenza passata in Giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 36 mesi dalla data di cessazione della

garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

5) Estensioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale per i seguenti rischi:

- 5.1) La Responsabilità Civile derivante ai sensi dell'art. 2049 C.C., per danni cagionati a Terzi ed ai Suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non è considerato Terzo il conducente del veicolo.
La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro di Euro 250,00.
- 5.2) La Responsabilità Civile derivante da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia del 10% con il minimo di € 2.500,00.
Massimo risarcimento Euro 1.500.000,00 per sinistro ed anno.
- 5.3) La garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro e la Società non risponde oltre il limite previsto per i danni a cose, con un massimo di Euro 50.000,00 per sinistro.
- 5.4) La Responsabilità personale/professionale del personale medico, dei massaggiatori, dei fisioterapisti ecc... utilizzato per i servizi prestati dall'Assicurato in strutture site all'interno dell'azienda, a condizione che il contraente/Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.
A titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che lo Staff medico/estetico è composto da:
 - un direttore sanitario, dipendente dell'assicurato;
 - un'addetta alle inalazioni dipendente dell'assicurato; (stagionalmente anche più addetti);
 - due fisioterapisti in qualità di liberi professionisti;
 - uno specialista in dermatologia in qualità di libero professionista;
 - diversi massaggiatori ecc., sia dipendenti che liberi professionisti, operanti nel reparto SPA;
 - Per il progetto "Leichter Leben"/"Vivere con Leggerezza" collaborano in regime di libera professione 2 psicologi e un medico di medicina non convenzionale; il progetto si svolge due volte l'anno un primo ciclo invernale di mesi 5 (da gennaio a maggio) un secondo ciclo estivo di mesi 3/4 (da giugno a settembre).

La copertura assicurativa viene prestata a condizione che tutto il personale sanitario che svolge la sua attività libero professionale favore di Terme Merano abbia stipulato a proprio nome e a proprie spese, prima dell'inizio della propria attività, un'assicurazione relativa alla responsabilità civile professionale ai sensi dell'accordo contrattuale concluso con Terme Merano, accordo con cui anche l'attività svolta in favore di Terme Merano viene coperta dal rischio assicurato. In ogni contratto stipulato tra il personale sanitario e Terme Merano, il personale sanitario si impegna a manlevare Terme Merano da pretese di qualsiasi tipo avanzate da terzi e causate dall'attività medica svolta.

La stipula di tali polizze e i successivi rinnovi devono essere adeguatamente documentati dai singoli liberi professionisti, fornendo a Terme Merano copia dei relativi contratti e dei pagamenti avvenuti.

Ad una mancata copertura assicurativa in relazione alla responsabilità civile professionale consegue l'automatica ed immediata cessazione dell'attività contrattualmente esercitata in favore di Terme Merano.

- 5.5) La Responsabilità personale del Legale Rappresentante, di tutti i dirigenti e dipendenti e di tutti coloro che a qualunque titolo partecipano alle attività di Terme Merano, per danni arrecati a Terzi e ad altri dirigenti e dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei dirigenti/quadri/dipendenti in genere con l'Assicurato o fra di loro.
- 5.6) La Responsabilità Civile derivante da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, terreni, terreni agricoli e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la Sua attività da terzi, strutture aziendali (ad esempio piscine, palestre, centri fitness compresi sauna e bagno turco, campi da tennis, parco giochi, parco giochi, parrucchiere interno, beauty farm, estetista e pedicure, salone massaggi e simili ecc.)
- Si intendono assicurate a titolo esemplificativo, ma non restrittivo le:
- attività ricreative/assistenziali/didattiche;
 - civili abitazioni/uffici;
 - attività rurali/agricole;
 - attività industriali e/o di deposito merci anche eserciti da Terzi;
 - attività commerciali.
- 5.7) La Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", salvo quanto previsto dalla Legge n. 990 del 24.12.69.
- 5.8) La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, macchine agricole, semoventi, gru, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato.
- 5.9) La Responsabilità Civile di appaltatori, subappaltatori, studenti, visitatori che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati. Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con l'Assicurato/Contraente.
- 5.10) La Responsabilità Civile derivante da danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. Questa garanzia è prestata con una franchigia di Euro 500,00 per sinistro.

5.11) D.Lgs. 81/08

Le garanzie si intendono estese alla R.C. derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, per la RC personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge e per la RC personale derivante al responsabile dei lavori ed al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi della legge per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato.

5.12) Si da atto che, per quanto previsto da tutte le Sezioni della presente polizza, la copertura si intende prestata anche per le attività, rischi e responsabilità derivanti agli assicurati ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196e successive modifiche, (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ed in particolare per la funzione di responsabile designato secondo quanto previsto dall'art. 29 del citato decreto.

5.13) La Responsabilità civile derivante dalla gestione di ristorante e bar all'interno delle strutture della Contraente, compreso il rischio degli alimenti smerciati, anche se affidati a terzi, compresa la somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili tramite distributori automatici anche di proprietà di terzi.

5.14) Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

5.15) L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante da smercio di generi e prodotti vari nonché la responsabilità civile derivante da prodotti di propria produzione.

5.16) La Responsabilità Civile personale di dipendenti, parasubordinati e collaboratori assunti in base alla legge 30/03 (Legge Biagi).

5.17) Danni derivanti da antenne televisive, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, parchi, alberi d'alto fusto, attrezzature in genere (sportive, per giochi ecc.), strade private e recinzioni.

5.18) Danni da spargimento d'acqua/rigurgiti di fogna.

5.19) Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di fabbricati; la garanzia opera a favore dell'assicurato in qualità di committente lavori.

5.20) Responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di trasporto e consegna merci e materiali comprese le operazioni di carico/scarico.

5.21) Partecipazioni ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, compreso i rischi derivanti dall'allestimento/smontaggio stand.

5.22) Servizi Sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei Sanitari e del personale addetto al servizio.

5.23) Servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

5.24) Proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni; la garanzia opera in favore dell'Assicurato in qualità di committente dei lavori.

5.25) Uso macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande.

- 5.26) Organizzazione di manifestazioni, cene sociali, cerimonie, convegni, feste danzanti e celebrazioni varie, comprese gite aziendali.
- 5.27) Impiego da parte dell'Assicurato o di propri dipendenti di biciclette, cicofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all'interno, sia all'esterno.
- 5.28) Esistenza di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli/sbarre, manovrati anche elettricamente.
- 5.29) Proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi.
- 5.30) RC personale della guida escursionistica, maestro di nuoto, guida sportiva, personal trainer, attività sportive anche all'esterno dell'azienda ecc.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli sport estremi quali canyoning, rafting, arrampicata, bungee jumping e simili.
- 5.31) Organizzazione di corsi/stage/seminari a favore di clienti, dipendenti e terzi tenuti sia nelle aree interne all'esercizio che al suo esterno.
- 5.32) Danni a cose di dipendenti, inclusi vestiario e veicoli parcheggiati nei garage, nei parcheggi, o su altre aree aziendali, destinate alla sosta.
- 5.33) Danni provocati da veicoli e/o mezzi meccanici non targati.
- 5.34) Danni a cose in affitto/locazione.
- 5.35) Responsabilità civile personale dei dipendenti dell'azienda nell'ambito di viaggi di lavoro – valido in tutto il mondo.
- 5.36) Detenzione di segnalatori di gas di combustione.
- 5.37) Bagagli degli ospiti residenti nelle autovetture parcheggiate.
- 5.38) Danni durante il trasporto di bagagli.
- 5.39) Autoveicoli, rimorchi e natanti, parcheggiati da ospiti nei garage, nei parcheggi, o su altre aree aziendali, destinate alla sosta.
- 5.40) Danni a terzi causati da persone non in rapporto di dipendenza.

6) Franchigie e limiti di risarcimento

Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

- 6.1) Per danni a cose in consegna e custodia franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro, massimo risarcimento Euro 150.000,00 per sinistro ed anno.
La garanzia vale altresì per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi consegnati in custodia.
- 6.2) Per danni ai veicoli ed ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico franchigia fissa di Euro 100,00 per sinistro.
- 6.3) Per danni provocati da cedimento o franamento di terreno, e vibrazioni in genere in conseguenza di lavori relativi all'attività dell'Assicurato. Massimo risarcimento Euro

300.000,00 per sinistro e per anno, con franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro per i fabbricati e di Euro 150,00 per i danni ad altre cose in genere.

- 6.4) Per danni provocati ad infissi o manufatti nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori, nonché alla pavimentazione stradale, a cavi e condotte sotterranee in genere. Massimo risarcimento Euro 300.000,00 per sinistro ed anno.
- 6.5) La garanzia, limitatamente ai danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) del danno che resta a carico dell'Assicurato, con il minimo di Euro 1.500,00. Massimo risarcimento Euro 600.000,00 per sinistro ed anno.
- 6.6) Sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti a incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. Tale garanzia viene prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.500.000,00 con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ciascun sinistro e opererà in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze per lo stesso rischio.
- 6.7) A parziale deroga delle C.G.A. si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni corporali e i danni materiali a cose cagionati a terzi in conseguenza di un inquinamento causato da evento improvviso identificabile involontario ed imprevisto.
Quanto sopra in deroga anche alle C.G.A. relativamente alla circolazione su strada di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore. Per la presente estensione la Società non pagherà somma superiore a Euro 300.000,00 per sinistro.
- 6.8) Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il rinterro degli scavi fino a novanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno. La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 100,00 per sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, con il massimo di Euro 300.000,00.
- 6.9) La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 50,00 per ciascun veicolo danneggiato.
- 6.10) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni anche non dipendenti da rotture accidentali ma derivanti da occlusioni di tubazioni e condutture. La garanzia viene prestata fino a concorrenza di Euro 60.000,00 con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per sinistro.
- 6.11) Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che quest'ultimo sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni dal conducente subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con il massimo di Euro 600.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.
- 6.12) Danni da inquinamento accidentale è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10%

(dieci per cento) del danno che resta a carico dell'Assicurato, con il minimo di Euro 2.500,00. Massimo risarcimento Euro 1.500.000,00 per sinistro ed anno.

6.13) Danni alle condutture ed agli impianti sotterranei è prestata con una franchigia di Euro 500,00 per sinistro.

7) Responsabilità civile prodotti (R.C.P.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti venduti o commercializzati o distribuiti dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione è prestata altresì per i danni che i prodotti, quali componenti di altri prodotti, provochino al prodotto finito o ad altro componente con un massimo risarcimento pari al 10% del massimale assicurato.

7.1) Esclusioni e precisazioni

L'Assicurazione non comprende:

- i danni direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale e impiegati quali componenti di aeromobili.

7.2) Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.

L'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto, di non essere a conoscenza di fatti o atti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Le richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se prestate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenuta nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

7.3) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA Canada e Messico e per i danni ovunque verificatisi.

LA SOCIETA' - ASSICURATORE

.....

L'ASSICURATO

.....

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., 2° Comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle norme comuni:

Art. 3 - Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro - Rinuncia

Art. 9 - Durata del contratto.

Art. 16 - Coassicurazione e Delega.

Art. 17 - Regolazione del premio.

LA SOCIETA' - ASSICURATORE

.....

L'ASSICURATO

.....